



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68

OGGETTO: Sentenza n. 277/2014 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro. SIRAGUSA Antonina + 19 c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **tre** del mese di **settembre** dalle ore 19,10 in poi in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data 26/08/2014 n. 34490, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Vice Presidente Sig. Francesco BONSIGNORE.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Livio Elia MAGGIO.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 16 consiglieri su n. 30 assegnati e su n. 30 in carica.

n.	CONSIGLIERI	pres.	Ass.	n.	CONSIGLIERI	pres.	ass.
1	INGRASCIOTTA Salvatore	X		16	D'ANGELO Piero		X
2	MARTINO Francesco	X		17	STUPPIA Salvatore		X
3	CAFISO Vincenzo		X	18	BERTOLINO Tommaso		X
4	BARRESI Piero	X		19	VACCARINO Salvatore	X	
5	PERRICONE Luciano	X		20	SCIACIA Pietro	X	
6	VACCARA Antonino		X	21	ADAMO Enrico		X
7	GIURINTANO Nicola	X		22	GIAMBALVO Calogero	X	
8	LO PIANO RAMETTA Gianpiero	X		23	DI MAIO Giuseppe	X	
9	CURIALE Giuseppe	X		24	VARVARO Gaspere		X
10	CALAMIA Pasquale		X	25	BONSIGNORE Francesco	X	
11	LA CROCE Bartolomeo		X	26	SALADINO Giacomo		X
12	ZACCONE Giuseppe		X	27	ETIOPIA Giuseppa	X	
13	DI BELLA Monica	X		28	PIAZZA Maurizio	X	
14	ACCARDO Gaetano		X	29	SILLITTO Maria	X	
15	BERLINO Giuseppe		X	30	AGATE Vincenzo		X

La seduta è pubblica ed in prosecuzione.

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra.

IL PRESIDENTE

Introduce il quinto punto posto all'O.d.G.: *“Sentenza n. 277/2014 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro. SIRAGUSA Antonina + 19 c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*, dando lettura della proposta di deliberazione munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile (all. A), dell'estratto del verbale della III^a C.C.P. (all. B), dell'estratto della VI^a C.C.P. (all. C) e del parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori (all. D).

Entrano: Stuppia, Saladino, Berlino e La Croce **presenti n. 20.**

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazioni.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 20 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'atto deliberativo: *Sentenza n. 277/2014 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro. SIRAGUSA Antonina + 19 c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio”*.

PERRICONE: Chiede che venga messa ai voti l'immediata esecutività del presente atto deliberativo.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi, per alzata e seduta, da n. 20 consiglieri presenti;

A P P R O V A

L'immediata esecutività del presente atto deliberativo.

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL V. PRESIDENTE

f.to Bonsignore

Il Consigliere Anziano

f.to Ingrasciotta

Il Segretario Generale

f.to dott. Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRANO
 PROVINCIA DI TRAPANI

all. 4 A⁴

UFFICIO LEGALE

C

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Sentenza n. 277/2014 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro. SIRAGUSA ANTONINA +19 c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Eseminata ed approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 3 SET. 2014 con deliberazione n. 68

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co.2 " della L.R. 44/91:

NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15.07.2014 IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA

Data 18.7.2014 IL RESPONSABILE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA e. 8.000,00

AL CAP. 4070 IPR N. 907

Data 18 LUG 2014

IL RESPONSABILE

Li _____

L'ASSESSORE RELATORE

Li 15 LUG. 2014

L'UFFICIO PROPONENTE

Margherita...

III c.c.p.
VI c.c.p.

VISTA la sentenza n. 277/2014, emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, il 26.03.2014, non notificata, con la quale il Giudice dott.ssa Caterina Greco, nel definire il giudizio R.G. n. 1391/2012, incoato da SIRAGUSA ANTONINA +19 contro il Comune di Castelvetro, ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria dei ricorrenti riducendo ad €. 7.966,78, comprensivi di interessi legali alla data del deposito della C.T.U. (19.11.2013), le somme da corrispondere agli stessi a titolo di indennità di turno, a cui vanno aggiunti gli interessi legali sino al soddisfo, rigettando la richiesta relativa al pagamento dell'indennità di vigilanza in misura intera anziché proporzionale alle ore lavorate, come corrisposta dall'Ente;

RILEVATO che la suddetta sentenza ha compensato le spese del giudizio e poste a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U. nella misura di €. 3.200,00, oltre Cassa e IVA;

VISTA la nota prot. leg. n. 1108 del 26.06.2014, a firma dell'Avv. Daniela Grimaudo, con la quale si comunica che, avverso la superiore sentenza, non si ritiene di dovere proporre appello e di provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il conteggio delle somme da liquidare ai sigg.ri SIRAGUSA ANTONINA +19, allegato alla sopraccitata nota;

VISTA la richiesta di liquidazione di compensi per la consulenza tecnica effettuata dal Dott. Giuseppe Russo, nominato CTU nel procedimento sopradetto;

RILEVATO che le spese di CTU possono essere liquidate con separato provvedimento dirigenziale;

RILEVATO che la somma dovuta ai sigg.ri SIRAGUSA ANTONINA +19 ammonta ad €. 8.001,27 e così distinta:

A) SORTE IN SENTENZA.....	€. 7.966,78
B) INTERESSI legali sulla sorte dal 26.03.2014 al 31.08.2014.....	€. 34,49
TOTALE	C. 8.001,27

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente ad un titolo esecutivo per cui non esiste alcun atto amministrativo dell'A.C. che abbia previsto la spesa stessa e pertanto è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 lett. a) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 e che la stessa può trovare copertura ai codici di bilancio 2 - 8 - 8 del redigendo bilancio 2014;

RILEVATO che è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento delle somme dovute ai sigg.ri SIRAGUSA ANTONINA +19 evitando così ulteriore aggravio di spese per il Comune di Castelvetro;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere della regolarità contabile;


VISTO l'art. 163 comma 3, del D.Lgvo 267/2000;

DELIBERA


Per i motivi di cui in narrativa

- 1) **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 277/2014 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, nel procedimento civile n. 1391/12 R.G. promosso da SIRAGUSA ANTONINA +19 c/Comune di Castelvetro.
- 2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma di € 8.001,27 indicata in premessa e dovuta ai sigg.ri SIRAGUSA ANTONINA +19, in esecuzione della Sentenza n. 277/2014 omessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, è ascrivibile quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1, lett. a) del D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267.
- 3) **DARE ATTO** che dall'assunzione della seguente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 8.001,27, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate ai codici 1.1.8.8 del redigendo bilancio 2014, che offre necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo.
- 4) **DEMANDARE** al Dirigente del Settore AA. GG. e Programmazione Risorse Umane il compimento di tutti i susseguenti e necessari atti di gestione scaturenti dall'adozione del presente provvedimento di Consiglio Comunale.
- 5) **DARE ATTO** che il superiore impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgvo 267/2000.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONSIGLIERE ANZIANO





Città di Castelvetro

Castelvetro di Sopra (Prato) - Toscana

Piazza Umberto I 91022 Castelvetro (To)
Tel. 0924-909210-0924-909267 Telefax: 0924-914244
Apertura al pubblico: lunedì e mercoledì ore 12.00 - 14.30 e 15.00 - 18.00

Comune: Avv. Daniela Grimaudo

e-mail: ogsmardo@comune.castelvetro.to.it

Oggetto: STRAGUSA Antonina + 19 c/ COMUNE di Castelvetro - Sentenza n° 277/2014 Tribunale di Marsala

Al Dirigente del Settore AA.GG.

Al Sindaco

e p.c. Al Dirigente del Settore P.M.

Logo Scelto

>>>>

Con la Sentenza indicata in oggetto, letta all'udienza del 26.03.2014 e non ancora notificata, il giudice del Tribunale di Marsala, dott.ssa Caterina Greco, ha parzialmente accolto la domanda dei convenuti, addebiitando ad C.T.U. 78 compensati ed interessi legali alla data del deposito della C.T.U. (~~400~~ 2013) le somme da corrispondere agli stessi a titolo di indennità di danno, cui vanno aggiunti gli interessi legali sino al soddisfo.

È stata invece rigettata la richiesta relativa al pagamento dell'indennità di vigilanza in misura intera anziché proporzionale alle ore lavorate, come corrisposta dall'Inps.

Come frutto di una richiesta totale di € 60.297,64 oltre interessi.

Le spese legali sono state compensate, mentre quelle di C.T.U., pari a € 3.200,00 oltre Cassa e Iva, sono state poste in solido a carico di entrambi le parti.

Inverso la suddetta sentenza non si ritiene opportuno proporre esplicito

Si invita, pertanto, a provvedere all'adempimento degli atti amministrativi necessari alla liquidazione del dovuto, secondo gli importi dovuti a ciascuno, che saranno comunicati successivamente.

Distinti saluti.

Avv. Daniela Grimaudo

10/01

*Procedura alle dipendenze
28/01/14*

Sentenza n° 277/2014 Tribunale di Marsala – Sez. Lavoro
SIRAGUSA Antonina l 19 c/ Comune di Castelvetro

*** **

SORTE in sentenza	€	7.966,78
INTERESSI LEGALI sulla sorte dal 26.03.2014 al 31.08.2014	€	34,49
Totale 1	€	8.001,27

Castelvetro, 30.06.2014

Avv. Daniela Grimaudo



Calcolo Interessi Legali

Data Iniziale: 26/03/2014
Data Finale: 31/08/2014
Capitale Iniziale: € 7.968,78
Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
26/03/2014	31/08/2014	€ 7.968,78	1,00%	158	€ 34,49

Totale Corrente Giorni: 158
Totale interessi legali (s.e.o.): € 34,49
Capitale + interessi legali (s.e.o.): € 8.001,27

Dott. Giuseppe Russo

Commercialista Revisore contabile

Preg.mo
Siragusa Antonina +altri

Nota Professionale del 13/06/2014

Saldo al CTC - Causa del lavoro n. 139/2012- Siragusa Antonina + altri:
c/ Comune di Castelvetrano - Tribunale di Marsala- Liquidazione del G.L.
del

ONORARIO		€	3.200,00
Onorario dovuto		€	3.200,00
C.I.C. (4%)	€ -	€	128,00
	TOTALE IMPONIBILE	€	3.328,00
IVA (22%)	€ 698,88		
	TOTALE	€	4.026,88
	Acconti ricevuti: Scappini, Sillitto, Vitale e Gallotta	€	402,68
	Netto a pagare	€	3.624,30

(dott. Giuseppe Russo)

Accreditare presso:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO G. TONIOLO

Mazara del Vallo

IBAN IT 28 R 08952 81880 000000150318

Prot. Gen. n. 21417 del 13 MAG. 2014

CITTA' DI CASTELVETRANO
UFFICIO COMUNICAZIONE
N. 85/2014
UFF. NOTIFICHE
AFF. GIUDIZIARI
Del. 13 MAG. 2014
Prot. 821
Del. 13 MAG. 2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA**

Scrit. 21417/2014

nella persona del Giudice dott. Carolina Greco, in funzione di Giudice del Lavoro,
all'udienza del 26/05/2014 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c., la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1391 dell'anno 2012 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi verenti:

TRA

SIRAGUSA ANTONINA (C.F. SRGINN70U56C286F), SILJITTO ROCCO
GASTARF (C.F. SILRCC166102C286V), ZINAO ELISABETTA (C.F.
CNILB172R48C286K), SCORTINO MARGHERITA (C.F.
SCRMG1165L58C286E), VITALE NICOLA (C.F. VTLNCL66R13C286Z), VIRZI
BLAGIO (C.F. VRZ1RG164P01C286W), SCIUTO GIUSEPPE (C.F.
SCTGPP70M16C286O), RIZZO SILVIA (C.F. RZZSLV68C65C286U), AGATE
LEONARDO (C.F. GTALRD68B18G273V), DI MAIO ANTONELLA (C.F.
DMINNL64D49C286E), SCAPPINI VITTORIO (C.F. SCTVTR65S19C286X),
GALLOTTA MARIA ANTONIETTA (C.F. GILMNI167R49C286K), RINALDO
ANDREA VALERIO (C.F. RNLNRV69D02L331N), BONAVITA BIAGIO (C.F.
BNVBGI69R23C286O), PAGANO FRANCO (C.F.
PGNFNC58P18C286A), BARBERA GIUSEPPA (C.F. BRBGPP63A48C286J),



SELDITA ROSALTA (C.F. SDTRTT61P50C286E), PASQUALINI NANDA (C.F. PSQNNDC3S61L331Q), GENOVA NATALE (C.F. GNVNTL68L17C286V), MANISCALCO ROSARIO (C.F. MNSRSR65A21C286M), con il patrocinio dell'avv. LI CAUSI JOHN GAI ANTONIO e, con elezione di domicilio in VIA VITTORIO EMANUELE N. 79 91022 CASTELVETRANO, presso il difensore avv. LI CAUSI JOHN GAI ANTONIO

parte attrice

CONTRO

COMUNE DI CASTELVETRANO (C.F. 81001210814), con il patrocinio dell'avv. GRIMAUDO DANIELA

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: pubblico impiego retribuzioni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1
Con ricorso depositato il 25 giugno 2012 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Comune di Castelvetro, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* e, premesso di essere tutti dipendenti del predetto Comune con qualifica di istruttori di vigilanza, stabilizzati dal 28.12.2006 con contratti quinquennali, e di svolgere le mansioni tipiche degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, hanno aggiunto di aver sempre svolto un orario di lavoro settimanale di 24 ore, prima suddiviso in turni (alternativamente svolti di mattina e di pomeriggio) di quattro ore su sei giorni lavorativi, poi di sei ore su quattro giorni lavorativi; durante il periodo estivo era stato poi introdotto un terzo turno e, nell'estate del 2008,



altresi un turno notturno, ricoperto dai soli dipendenti che avevano a ciò dato disponibilità. Hanno dunque lamentato che, a dispetto di quanto previsto dall'art. 22 del CCNL, il Comune non aveva loro liquidato l'indennità di turno, al cui pagamento chiedevano condannarsi l'ente medesimo, unitamente alle differenze sull'indennità di vigilanza che agli stessi era stata liquidata non già per intero, bensì in proporzione alle ore di lavoro prestate.

Il Comune di Castelvetrano, costituitosi in giudizio, ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.

La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con C.T.U. sulle conclusioni delle parti, di cui ai rispettivi atti difensivi, all'udienza odierna è stata decisa con lettura della presente sentenza.

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Occorre premettere che non sono in contestazione tra le parti i fatti storici oggetto del giudizio, vertendo la presente controversia esclusivamente su profili di diritto.

In ordine all'indennità di turno, l'art. 22 CCNL Enti Locali, che regola la materia e che va qui pacificamente applicata, prevede:

"1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corrispondenza della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente.

3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.



4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salire le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.

5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22,00):

maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c);

- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c);

- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c).

6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999."

Le condizioni per l'erogazione dell'indennità di turno sono dunque tre e devono sussistere contemporaneamente: a) un orario di servizio di almeno 10 ore; b) l'orario di servizio deve essere continuativo e non può prevedere interruzioni; c) distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni nell'arco del mese.

Emerge infatti dalla regolamentazione negoziale che lo scopo delle turnazioni è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria di almeno 10 ore, restando esclusa l'istituzione allorché il



servizio possa essere assicurato mediante particolari e diverse articolazioni dell'orario di lavoro.

Nel caso concreto, l'esame, condotto dal CIU, delle registrazioni dei cartellini giornalieri di presenza e dei fogli di presenza debitamente firmati - produzione questa la cui autenticità e corrispondenza alle circostanze reali in essa rappresentate non sono oggetto di contestazione in giudizio -, ha rivelato che soltanto nei limiti indicati nelle tabelle riportate all'interno della relazione tecnica (v. pagg. 9, 10, 11 e 12) si è registrato un avvicendamento equilibrato nei turni, da parte dei ricorrenti, tale dovendosi intendere, come condivisibilmente ha ritenuto il CIU, quella distribuzione dei turni che, nell'arco di un mese, riveli uno scarto tra turni antimeridiani e pomeridiani di non oltre due turni di differenza (venendo intuitivamente meno, altrimenti, il necessario requisito dell'equilibrio tra i diversi turni). Sicché deve escludersi che l'organizzazione del lavoro dei ricorrenti abbia risposto, nel periodo di tempo considerato, ed entro i limiti appena precisati, al criterio dell'adibizione agli stessi turni prestabiliti, avendo invece essi subito, in ragione dell'avvicendamento regolare ed equilibrato nei diversi turni nell'arco del mese, il disagio proprio del lavoro in turnazione.

Risulta, poi, certamente integrato il requisito del servizio prestato, dalla struttura di appartenenza (Pubblica Municipale), ininterrottamente per 10 ore giornaliere, circostanza, questa che non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione da parte del Comune convenuto.

Per l'effetto, considerando i soli mesi all'interno dei quali si è integrato il requisito richiesto dall'art. 22, comma 2 CCNL citato, ai ricorrenti che ne hanno fatto domanda spetta, per il periodo intercorso dal



gennaio 2007 al marzo 2009, l'indennità di lucro nella seguente misura (calcolata dal CIU in relazione alla tariffa oraria indicata in contratto):

- in favore di Agate Leonardo € 587,46;
- in favore di Barbera Giuseppa € 380,78;
- in favore di Bonavita Biagio € 305,17;
- in favore di Cino Elisabetta € 577,76;
- in favore di Di Maio Antonella € 603,22;
- in favore di Gallotta Maria Antonietta € 534,74;
- in favore di Pagano Franco € 108,03;
- in favore di Pasqualini Nanda € 636,88;
- in favore di Rinaldo Andrea Valerio € 213,99;
- in favore di Rizzo Silvia € 321,85;
- in favore di Scappini Vittorio € 217,92;
- in favore di Sciortino Margherita € 731,66;
- in favore di Scinto Giuseppe € 437,04;
- in favore di Seicita Rosetta € 835,91;
- in favore di Sillitto Rocco Gaspare € 419,51;
- in favore di Siragusa Antonina € 867,39;
- in favore di Virzi Biagio € 108,03;
- in favore di Vitale Nicola € 74,44.

Sulle superiori somme decorrono unicamente gli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo.

Venendo alla chiesta indennità di vigilanza, l'amministrazione convenuta non ne ha contestato il diritto, correlativo alle particolari mansioni svolte dai ricorrenti, afferenti all'area vigilanza, quanto piuttosto l'entità, richiesta dai ricorrenti per intero ed invece corrisposta



dall'amministrazione convenuta in proporzione al minore orario di lavoro da essi prestato (24 ore settimanali).

A tal proposito devono ritenersi senz'altro condivisibili i pareri resi dall'ARAN in relazione all'applicabilità della indennità in parola, prevista dall'art.37 comma 1 lett. b) CCNI. del 6.7.1995; per un verso, infatti deve affermarsi che, ferma l'applicabilità di tale indennità anche al personale assunto a tempo parziale (ed anche a tempo determinato), non possa tuttavia non tenersi conto del generale principio sancito dall'art. 6 comma 9 del CCNL del 14.9.2000 che prevede il riproporzionamento del trattamento economico in relazione alla durata della prestazione lavorativa, regola che riguarda tutte le competenze fisse e periodiche della retribuzione, con eccezione, dunque, dei trattamenti accessori legati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti particolari, nonché i compensi comunque non legati alla durata della prestazione lavorativa, come quelli diretti a remunerare la particolare gravosità o il disagio della prestazione; orbene, considerando che l'indennità di vigilanza trova la sua ragion d'essere non già nella necessità di compensare un particolare disagio della prestazione bensì di riconoscere un emolumento aggiuntivo in relazione alle particolari responsabilità insite nelle mansioni proprie dei compiti di vigilanza, essa deve conseguentemente ritenersi strettamente legata allo svolgimento in concreto della prestazione lavorativa consistente nell'attività di vigilanza; sicché non pare potersi dubitare che alla stessa si applichi il principio del riproporzionamento alla durata effettiva della prestazione, principio applicato nella fattispecie dal Comune convenuto; conseguentemente la domanda della differenza, calcolata rispetto



all'indennità commisurata ad un orario di lavoro pieno, avanzata da tutti i ricorrenti, va respinta.

La parziale soccombenza induce a ritenere equa la compensazione integrale delle spese di lite, mentre si reputa opportuno porre quelle di CTU, già liquidate in atti, in solido a carico di entrambe le parti.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, condanna il Comune di Castelvetrano a corrispondere:

- in favore di Agate Leonardo € 587,46;
 - in favore di Barbera Giuseppa € 380,78;
 - in favore di Bonavita Biagio € 305,17;
 - in favore di Cirio Elisabetta € 577,76;
 - in favore di Di Maio Antonella € 608,22;
 - in favore di Gallotta Maria Antonietta € 534,74;
 - in favore di Pagano Franco € 108,03;
 - in favore di Pasqualini Nanda € 636,88;
 - in favore di Rinaldo Andrea Valerio € 213,99;
 - in favore di Rizzo Silvia € 321,85;
 - in favore di Scappini Vittorio € 217,92;
 - in favore di Sciortino Margherita € 731,66;
 - in favore di Sciuto Giuseppe € 437,04;
 - in favore di Scialita Rosetta € 835,91;
 - in favore di Sillitto Rocco Gaspare € 419,51;
 - in favore di Siragusa Antonina € 867,39;
 - in favore di Virzi Biagio € 108,03;
 - in favore di Vitale Nicola € 74,44.
- il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.



Rigetta per il resto il ricorso.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite o pone a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di CTU liquidate in atti.

Marsala, 26 marzo 2014.

Il Giudice

Caterina Greco



Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani



Città di Castelvetro
Selinunte

III^o COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Princ. n° 32895 del 1.8.16

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

OGGETTO: Sentenza n. 277/2014 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro. SIRACUSA ANTONINA 119 c/Comune di Castelvetro. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI

LA COMMISSIONE

Con verbale n. 70 del 06/08/2014

Presenti i Consiglieri: Barresi Piero, D'Angelo Piero, La Croce Bartolomeo, Piazza Maurizio, Vaccara Antonino, Zaccone Giuseppe ed il Presidente Sciacia Pietro.

Assenti i Consiglieri: Bertolino Tommaso e Calamia Pasquale.

Dopo aver esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto, vota come segue:

- 1 Consiglieri: D'Angelo, La Croce, Vaccara e Zaccone, rinviando la votazione in Consiglio Comunale;
- 1 Consiglieri: Piazza, Barresi ed il Presidente Sciacia, votano favorevole.

D'ordine del Presidente
La Segretaria della III C.C.P.
Orlando Antonina

Antonina Orlando

Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani



all. C

Città di Castelvetrano
Selinunte

VI COMMISSIONE CONSILIARE

*Affari Generali Organizzazione Amministrativa e Tecnica degli Uffici, Personale, Affari Legali e
Contenzioso, Corpo Vigili Urbani, Decentramento e Servizi demografici Condizione femminile*

Prot. n. 32512 del **04.08.2014**

Al Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: *Proposta di deliberazione: "Sentenza n. 277/2014 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione lavoro, SIRAGUSA Antonina - 19 c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio"*

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI
LA COMMISSIONE

Con verbale n. 59 del **1 agosto 2014**

CONSIGLIERI PRESENTI: ACCARDO, CURIALE, ETIOPIA, SCIACIA, SALADINO, BERLINO
CONSIGLIERI ASSENTI: DI BELLA, LA CROCE, GIAMBALVO

La commissione, dopo l'attento esame della proposta di deliberazione avente per oggetto: "*Sentenza n. 277/2014 emessa dal Tribunale di Marsala Sezione lavoro, SIRAGUSA Antonina + 19 c/Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio*", si esprime come segue:

FAVOREVOLE: ACCARDO, ETIOPIA, SCIACIA.

RINVIANO IL PROPRIO PARERE IN CONSIGLIO COMUNALE i Consiglieri: CURIALE, SALADINO, BERLINO.

Il Segretario della VI C.C.P.
Geom. Giuseppe Clemente



Adi *h*

COMUNE DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 4/2014 del 18/07/2014 Prot. 5

AL Segretario Generale
Dr. Livio Elia Maggio
SEDE

PARERE sulle deliberazioni da adottare del Consiglio Comunale.

Proposta di delibera dall'Ufficio Legale.

Oggetto: Sentenza n. 277/2014 emessa dal Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro. Sragusa Antonina + 19 C/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilit - art. 88 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarit  tecnico-contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo cos  come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole

Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289.

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Rag. Maria Nastasi (Presidente)

Dr. Angela Nastasi (Componente)

Dr. Giacomo Elia (Componente)